



CASA DI RIPOSO “PIETRO ZANGHERI” - FORLÌ

ERETTA IN ENTE MORALE

REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI

Approvato con delibera del CdA n. 12 del 23/03/2024
(ai sensi degli artt. 11 e 45 dello Statuto)

PROCEDURE DI INGRESSO

ART. 1

1. L'Istituto dà ospitalità a persone anziane, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti.

Possono essere ospitate anche persone non anziane qualora si trovino in condizioni fisiche tali da non poter condurre una vita autonoma.

2. I servizi offerti sono:

- a) **Casa Residenza Anziani (CRA)** per persone non autosufficienti (servizio accreditato con 140 posti letto) – reparto Angeletti-Gamberaldi, la cui regolamentazione è disciplinata nel Contratto di Servizio in vigore stipulato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (Distretto di Forlì) e il Comune di Forlì. Gli accessi sono gestiti tramite la “Lista Unica comprensoriale” redatta dal Servizio Territoriale Assistenza Anziani dei Comuni del Distretto Sanitario.

In tale reparto per non autosufficienti sono presenti anche n. 4 posti privati, non convenzionati – servizio non accreditato.

- b) **Pensionato:**

b1) Per persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti, reparti:

- Minardi-Zambelli
- Rivalta
- Magnani
- Polignieri.

b2) All'interno dei reparti del Pensionato sono stati individuati posti letto specifici per ospiti parzialmente autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, ai quali viene erogato il servizio denominato “Trattamento Vassura”.

Tutti i posti sono privati e la lista di attesa è gestita dall'Istituto.

ART. 2

1. Per essere ospitati in un reparto del Servizio Pensionato della Casa di Riposo o in uno dei posti privati della CRA occorre presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, allegando i seguenti documenti in carta semplice:
 - a) modulo di domanda di ammissione – all. 1;
 - b) dichiarazione sostitutiva di residenza e stato di famiglia del nucleo familiare originario (coniuge vivente e tutti i figli viventi) – all. 2;
 - c) copia del presente regolamento debitamente sottoscritto per cognizione e adesione a tutte le norme ivi contenute – all. 3;
 - d) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità – all. 4;
 - e) informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – all. 5.
2. Nella domanda di ammissione di cui al punto a) dovrà essere riportata apposita dichiarazione circa il possesso o meno di redditi sufficienti al pagamento della retta. Qualora tali redditi non risultino sufficienti a coprire interamente la retta, dovrà indicarsi il nominativo di coloro che all'atto dell'ammissione si assumeranno formalmente l'impegno di garantirne la corresponsione.
3. La domanda di ammissione sarà protocollata e inserita nella prima seduta utile del CdA al fine dell'approvazione e dell'inserimento in lista d'attesa.

ART. 3

1. **Al momento in cui si verifica la disponibilità del posto in uno dei reparti del Servizio Pensionato oppure in uno dei posti privati del reparto Angeletti-Gamberaldi, l'interessato/a verrà convocato/a per una valutazione multidimensionale (Coordinatore, Responsabile Attività Assistenziali – R.A.A., Infermiere e Terapista), al fine di valutare la compatibilità dello stato psico-fisico rispetto ai servizi offerti.**
2. **Se il/la richiedente è ammissibile e accetta il posto disponibile dovrà provvedere:**
 - entro 15 giorni al versamento di un deposito cauzionale, da considerarsi infruttifero, pari ad una mensilità retta;

- in seguito dovrà provvedere al pagamento della retta giornaliera, corrispondente al posto accettato, che decorrerà dal giorno dell'accettazione del posto stesso.

ART. 4

1. L'ammissione alla Casa di Riposo è approvata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al richiedente con lettera di accoglimento della domanda stessa.

ART. 5

1. Il Consiglio di Amministrazione nel procedere alle ammissioni nei posti privati si atterrà, in via preliminare, all'ordine cronologico di presentazione delle domande di ogni singolo reparto, con precedenza alle richieste presentate:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale di Forlì per persone la cui retta di ricovero, per motivi di indigenza, verrà assunta interamente o parzialmente a carico della stessa Amministrazione;
 - b) da persone nate o residenti nel Comune di Forlì;
 - c) da persone nate o residenti in altro Comune della Provincia di Forlì-Cesena;
 - d) da tutte le altre persone indistintamente.
2. Qualora l'avente diritto rinunci al posto offerto, la validità della domanda potrà essere prorogata di un altro anno su semplice richiesta ponendosi in coda alla lista d'attesa.
3. Qualora l'avente diritto al momento della chiamata non si presenti senza giustificarne il motivo, sarà considerato rinunciario e la relativa domanda verrà archiviata d'ufficio.

ART. 6

1. In fase di pre-ingresso come da art. 3 ogni ospite è tenuto a:
 - a) presentare la seguente documentazione sanitaria:
 - scheda anamnestica delle patologie e certificato del medico di medicina generale con elenco di medicinali e posologia;
 - verbale di riconoscimento dell'invalidità civile ed eventuale indennità di accompagnamento;
 - verbale dell'Unità di Valutazione Geriatrica, se presente.
 - b) indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Casa di Riposo si rivolgerà in caso di necessità.

ART. 7

1. L'Ospite, all'atto dell'ingresso, deve disporre di un corredo personale sufficiente.

ART. 8

1. La Direzione ha la facoltà di trasferire l'Ospite in un alloggio diverso da quello assegnatogli all'atto dell'ingresso, se ciò sia richiesto dalle esigenze di vita comunitaria e/o dalle sue mutate condizioni psico-fisiche.
2. I trasferimenti disposti dalla Direzione avranno la priorità sulle liste di attesa.

ALLOGGIO

ART. 9

1. Sono a carico dell'Ospite le provviste del vestiario/biancheria personale e, qualora l'Ospite occupi una camera singola o un appartamento dei reparti Magnani e Polignieri, è a suo carico anche l'arredamento dell'alloggio (gli alloggi degli altri reparti sono già arredati).
2. Tutto il materiale, prima di essere introdotto nel reparto e posto in uso, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione che potrà ammetterlo in toto o escludere singoli arredi, chiedendone la sostituzione con altri. La Direzione può, per evitare eccessivo ingombro, esigere delle limitazioni nel mobilio stesso.
3. Tutto il materiale rimarrà di esclusiva proprietà dell'Ospite e, in caso di decesso o dimissione, verrà restituito agli aventi diritto che dovranno farsi carico dello svuotamento dell'alloggio stesso entro 15 giorni dalla data di decesso o dimissione, pena il pagamento della retta giornaliera fino a completo svuotamento.

ART. 10

1. All'atto della consegna dell'alloggio l'Ospite si impegna a:
 - a) osservare le regole d'igiene dell'ambiente;
 - b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi sono installate e di adeguarsi alle richieste dell'Istituto al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
 - c) segnalare immediatamente all'Istituto l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' tassativamente vietata la riparazione o la manomissione delle stesse da parte di persone non autorizzate dalla Direzione;
 - d) consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona indicata dall'Istituto, di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni. La pulizia generale dell'alloggio è affidata al personale di servizio, che vi provvederà nelle ore fissate dalla Direzione;
 - e) **sottostare ad una permanenza di prova di 30 giorni, allo scopo di accertare la sua idoneità fisico-psichica alla vita comunitaria e all'organizzazione del reparto in cui viene ospitato. In caso di esito negativo e qualora risulti impossibile il trasferimento in altro reparto dell'Istituto meglio rispondente alle sue condizioni, l'ospite verrà dimesso.**

ART. 11

1. L'Ospite è tenuto a risarcire l'Istituto dei danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

ART. 12

1. Gli Ospiti non possono introdurre animali od altro che non sia contemplato nel presente regolamento, per non creare inconvenienti di qualsiasi genere e per non pregiudicare la pulizia e l'ordine interno dell'Istituto.
2. In particolare **non possono installare apparecchi elettrici, a gas o di altro tipo senza specifica autorizzazione della Direzione**, la quale ne accerterà la piena rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.
3. E' fatto comunque assoluto divieto di usare nelle camere fornelli elettrici.

ART. 13

1. E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte persone estranee, qualunque sia il loro legame di parentela e di amicizia con l'Ospite.

ART. 14

1. Gli Ospiti, pur godendo della massima libertà compatibile con la convivenza, dovranno osservare tutte le norme del vivere civile intese ad ottenere che nei reparti sia preservata la pulizia, l'ordine, la calma, l'educazione, la reciproca comprensione ed il migliore accordo e dovranno comportarsi in modo che mai venga offesa la dignità del luogo in cui sono ospitati.
2. Coloro che daranno motivo a rilievi, saranno richiamati; se ripeteranno le mancanze o le infrazioni o se, comunque, saranno causa, sotto qualsiasi aspetto, di danni morali e materiali, saranno invitati a dimettersi o saranno dimessi dall'Istituto a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione che stabilirà la data dell'allontanamento. Dovranno inoltre fare totale rifusione all'Istituto dei danni materiali da essi arrecati.

VITTO

ART. 15

1. Il menù, giornaliero e stagionale, viene predisposto dal responsabile di cucina in conformità alle "Linee di indirizzo regionali per la ristorazione dell'anziano in struttura residenziale" e con la supervisione di esperti del Dipartimento di Sanità Pubblica / Igiene degli Alimenti a Nutrizione dell'Ausl Romagna.
2. Sono inoltre previste, a rotazione e in aggiunta al menù giornaliero, alcune alternative alle pietanze del giorno.
3. Il menù settimanale viene reso noto a tutti gli Ospiti con sufficiente anticipo, mediante l'esposizione nelle bacheche di ogni reparto.

ART. 16

1. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

ART. 17

1. Nei reparti del Servizio Pensionato la colazione è servita in stanza; il pranzo e la cena sono serviti di norma in sala da pranzo.

ART. 18

1. Il vitto sarà servito indicativamente ai seguenti orari, che potranno essere modificati in base alle diverse esigenze organizzative:
 - a) prima colazione: dalle ore 08.00 e alle ore 08.30;
 - b) pranzo: dalle ore 11.30 nei reparti per non autosufficienti; alle ore 12.00 negli altri reparti;
 - c) cena: ore 18.00 nei reparti per non autosufficienti; alle ore 19.00 negli altri reparti.

RETTA

ART. 19

1. L'Ospite, o il suo avente causa, in fase di pre-ingresso dovrà versare un deposito cauzionale, da considerarsi infruttifero, pari ad una mensilità retta del posto accettato.
2. Inoltre sarà tenuto a versare la retta mensile posticipatamente, entro il sedicesimo giorno del mese successivo.

ART. 20

1. **La retta applicata al momento dell'ingresso potrà essere modificata in relazione alla variazione dei costi di gestione e sulla base di appositi provvedimenti che saranno adottati insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.**

ART. 21

1. La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio e di tutti i servizi generali e collettivi erogati dall'Istituto, fatto salvi i servizi a pagamento come illustrato per ciascun reparto nella Carta dei Servizi in vigore.

ART. 22

1. Le assenze dai reparti del Servizio Pensionato e dai posti privati della CRA dovranno essere preventivamente comunicate alle R.A.A.-Responsabili Attività Assistenziali di reparto.
2. Qualora l'Ospite del Pensionato o dei posti privati del reparto Angeletti-Gamberaldi si assenti per un periodo superiore a tre giorni interi e consecutivi, ha diritto ad una riduzione mensile della retta per la parte relativa al solo vitto, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le assenze dai posti accreditati del Servizio di CRA sono soggette a quanto previsto dal Contratto di Servizio in vigore.

ART. 23

1. **Coloro che, per qualsiasi motivo, si venissero a trovare in condizioni tali da non poter far fronte al pagamento anche di una sola mensilità della retta, saranno dimessi.**

ART. 24

1. In caso di dimissioni, di decesso dell'Ospite o di suo trasferimento in altro reparto la retta, relativamente ai reparti del Pensionato, è dovuta fino al giorno in cui l'alloggio assegnatogli sarà stato reso completamente disponibile (vedi precedente art. 9 comma 3).
2. In caso di trasferimento in altro reparto, la retta si adeguerà a quella del reparto di assegnazione.
3. L'Ospite dimissionario ha l'obbligo di segnalare il nuovo indirizzo all'Ufficio Anagrafe del Comune di Forlì.

ORARI

ART. 25

1. L'Ospite del Pensionato gode della massima libertà di movimento, salvo le limitazioni che gli sono imposte dal suo stato di salute. Le prescrizioni di tali limitazioni sono di competenza del medico curante.
2. L'entrata e l'uscita degli Ospiti dall'Istituto è correlata all'apertura del portone principale di Via P. F. Andrelini n. 5, dove è attivo il servizio di Portineria.
3. L'Ospite che volesse entrare e uscire al di fuori degli orari prestabiliti oppure da altri varchi potrà richiedere apposito badge alle R.A.A.-Responsabili Attività Assistenziali di reparto.

ART. 26

1. I familiari o conoscenti potranno fare visita agli Ospiti tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 18.45. Tali orari potranno variare in base alle diverse esigenze di servizio.

ASSISTENZA MEDICO – INFERMIERISTICA

ART. 27

1. L'Ospite conserva il diritto di scegliere il proprio medico di fiducia e di usufruire dell'assistenza sanitaria di tipo domiciliare.

ART. 28

1. L'Istituto:
 - a) mette a disposizione dei medici i propri ambulatori;
 - b) affida le prestazioni di carattere infermieristico a infermieri, i quali inoltre sono tenuti a:
 - chiamare, in caso di necessità, il medico di medicina generale dell'Ospite;
 - prestare all'Ospite, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
 - interessarsi per la provvista e per la distribuzione dei medicinali ordinati dal

medico e, nei casi più gravi, curarne anche la somministrazione;

- organizzare, su ordine del medico curante, il trasporto all'ospedale;
- interessarsi affinché l'Ospite abbia la dieta adatta;
- avvisare le persone indicate nella scheda personale dell'Ospite nel caso questi stia poco bene o, se ammalato, si aggravi.

ART. 29

1. L'Ospite ammalato, su indicazione del proprio medico curante, resterà nella sua stanza finché la sua condizione sarà compatibile con i servizi e con le esigenze del reparto e sempre che la malattia non abbia carattere di contagiosità o non richieda il ricovero in ospedale.
2. In caso di ricovero in ospedale, per il periodo della degenza, l'Ospite sarà l'unico responsabile per il pagamento di eventuali spese di assistenza, mentre l'Istituto applicherà le detrazioni come specificato nel precedente art. 22 commi 2 e 3.

ART. 30

1. **Qualora le condizioni psico-fisiche di un Ospite mutino al punto di lasciare prevedere l'impossibilità di una sua ulteriore permanenza nel reparto in cui è ospitato, la Direzione provvederà, previo parere del medico curante, al trasferimento in altro reparto meglio rispondente alle sue mutate condizioni, ove possibile, diversamente si procederà con la dimissione.**

ART. 31

1. Nessuna spesa funebre è a carico dell'Istituto.

SERVIZI VARI

ART. 32

1. All'interno della struttura è disponibile un servizio di connessione wi-fi gratuito per Ospiti e familiari.

ART. 33

1. E' consentito l'uso di apparecchi audiovisivi personali che potranno essere collegati all'antenna centralizzata, ove questa esista. Negli altri casi gli apparecchi dovranno essere muniti di antenna incorporata.
2. E' permessa l'installazione di apparecchi audiovisivi in camere a due letti purché utilizzati con apposito auricolare e previa autorizzazione della Direzione.

RAPPORTI CON IL PERSONALE

ART. 34

1. L'Ospite:
 - a) non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale

programma di servizio, né deve fare pressioni sullo stesso con mance ed omaggi;

b) deve mantenere un rapporto di reciproca comprensione e rispetto, sia nel modo di parlare che di trattare; qualora volesse avanzare delle richieste straordinarie o volesse segnalare inadempienze nel servizio, deve rivolgersi esclusivamente al Coordinatore.

NORME DI INTERESSE GENERALE

ART. 35

1. In ogni caso l'Ospite deve adeguarsi alle decisioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, che sono prese in base alle rispettive competenze, tenuto conto dell'interesse generale della comunità.

ART. 36

1. All'Ospite è fatto divieto di:
 - installare davanti alle finestre tende di modello non autorizzato dalla Direzione;
 - stendere alle finestre capi di biancheria;
 - tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto;
 - utilizzare fornelli di qualsiasi tipo nonché altri apparecchi pericolosi o che disturbino gli altri Ospiti;
 - gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
 - vuotare nel water, bidè o lavabo oggetti, anche intimi, che possano otturare o nuocere al buon stato delle condutture;

- fumare in tutti i locali interni e in altre zone esterne ove è espressamente vietato (divieto di fumo anche per sigaretta elettronica);
- uscire di stanza con abbigliamento trasandato o inadatto.

ART. 37

1. L'Ospite deve impegnarsi a non recare disturbo alla quiete altrui.

ART. 38

1. E' rigorosamente vietato asportare dalle sale da pranzo stoviglie, posate od altra cosa che costituisca il corredo delle sale stesse.

CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 39

1. La Direzione, al fine di tutelare i beni dell'ospite quando questi non sia in grado di disporre responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di sua proprietà senza la necessaria autorizzazione scritta dell'avente causa.

ART. 40

1. L'Istituto declina ogni responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di valori conservati nelle stanze degli Ospiti.
2. Declina inoltre la propria responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa diretta, agli Ospiti od alle loro cose.

* * *

Il sottoscritto _____ in qualità di Ospite, dichiara di aver preso cognizione delle norme di cui sopra e di assumersi l'obbligo di osservarle durante la sua permanenza nell'Istituto.

Forlì, _____

Firma

oppure

* * *

Il sottoscritto _____ in qualità di Amministratore di Sostegno / Tutore / Curatore / Familiare (_____) dell'Ospite _____, dichiara di aver preso cognizione delle norme di cui sopra e di assumersi l'obbligo di farle osservare all'Ospite durante la sua permanenza nell'Istituto.

Forlì, _____

Firma
